



TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE - PEER REVIEWED JOURNAL
ISSN: 2036-2528

Laura Solidoro

**‘Nuove schiavitù’ e traffico di esseri umani:
un’area opaca disegnata dalla storia**

Numero Speciale Anno 2022

Ombre del diritto

(a cura di F. Mancuso e V. Giordano)

Materiali dai seminari del PRIN 2017

‘The Dark Side of Law’

www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com

Proprietario e Direttore responsabile
Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. de Chile), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno)

Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), M. d'Orta (Univ. Salerno), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Campania L. Vanvitelli), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Trisciunglio (Univ. Torino)

Redazione

M. Beghini (Univ. Verona), M. Bramante (Univ. Telematica Pegaso), P. Capone (Univ. Napoli Federico II), S. Cherti (Univ. Cassino), C. De Cristofaro (Univ. Roma La Sapienza), N. Donadio (Univ. Milano), A. Guasco (Univ. Giustino Fortunato) P. Pasquino (Univ. Salerno)

Segreteria di Redazione

C. Cascone, G. Durante, M.S. Papillo

Sede della Redazione della rivista:

Prof. Laura Solidoro
Via R. Morghen, 181
80129 Napoli, Italia
Tel. +39 333 4846311

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007
Provider Aruba S.p.A
Piazza Garibaldi, 8
52010 Soci AR
Iscr. Cam. Comm. N° 04552920482
P.I 01573850616 – C.F. 04552920482.

Con il patrocinio di:



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno

I saggi che compongono questo numero speciale di Teoria e Storia del Diritto Privato sono stati sottoposti al giudizio di due Referees con il sistema del 'double blind'.

In Redazione per questo numero speciale: M. Luciano (Univ. Salerno), P. Pasquino (Univ. Salerno)

‘Nuove schiavitù’ e traffico di esseri umani: un’area opaca disegnata dalla storia

SOMMARIO: 1. La ‘invisibilità’ di una tragedia globale – 2. Come identificare la fattispecie: esercizio di potere assoluto, compromissione del diritto all’autodeterminazione, violazione della dignità umana – 3. Una soggezione particolare: la schiavitù per debiti – 4. Vulnerabilità e consenso – 5. ... quale dignità?

1. La ‘invisibilità’ di una tragedia globale

La storia, strumento imprescindibile di comprensione del presente, induce spesso l’osservatore più attento a focalizzare la sua attenzione su ‘lati oscuri’ della nostra attuale civiltà e del diritto che la governa: aree opache perché non adeguatamente controllate sul piano sociale e culturale e – per conseguenza pressoché inevitabile – non sottoposte ad una disciplina adeguata o efficace sul piano normativo.

Tra le antiche esperienze giuridiche greche e romane che *prima facie* non sembrerebbero trovare alcun riscontro nelle realtà contemporanee – e che in alcuni Paesi europei per questa ragione sono state espunte dai programmi di studio universitario – vi è quella della schiavitù¹ e del suo commercio da parte di gruppi di mercanti potenti e bene organizzati. Si tratta di una realtà ormai formalmente scomparsa sul piano istituzionale, a causa dei severi divieti da tempo in vigore, ma purtroppo di fatto

¹ Intesa questa – secondo la definizione riprodotta nella Convenzione sulla Schiavitù del 1926, art. 1, n. 1 – in tale modo: «La schiavitù è lo stato o condizione della persona sulla quale vengono esercitati uno o tutti i poteri che derivano dal diritto di proprietà». V. *infra*, § 2. Sulle origini storiche del fenomeno, resta fondamentale J. ANDREAU, *Esclaves en Grèce et à Rome*, Paris, 2006.

rimasta sempre operativa, in maniera più o meno occulta, sul piano della concretezza sociale². E la caduta di attenzione, nella formazione dei giuristi delle nuove generazioni, sulle cause socio-economiche e sulle concezioni teoriche degli stati di asservimento, nonché sull'antico regime giuridico della schiavitù e dei suoi mercati, certamente non favorisce lo sviluppo di una riflessione intensa, consapevole e sistematica, da parte dei legislatori e degli operatori del diritto, in merito alle logiche che dovrebbero presiedere non soltanto alla repressione, ma anche, e soprattutto, alla prevenzione di un esecrabile business di dimensioni ingenti e globali³: il traffico della 'merce umana' è un tema che non ha perso attualità e rilevanza nel mondo occidentale, ad onta dei numerosi provvedimenti, nazionali ed internazionali, volti a sradicarlo.

Il divieto di tratta degli schiavi, sancito per la prima volta in Inghilterra con una legge del 1807 e poi subito dopo reso oggetto della prima Dichiarazione Internazionale contro la Tratta e la Schiavitù,

² Fa il punto sulla problematica R. BODEI, *Dominio e sottomissione. Schiavi, animali, macchine, Intelligenza Artificiale*, Bologna, 2019, dove si richiamano, tra l'altro, le osservazioni di K. Marx sulla 'schiavitù salariata' (Lohnsklaverei) dei lavoratori nelle piantagioni e nelle fabbriche (267 ss.). Per le numerose forme di dipendenza, servile e para-servile dell'età moderna, v. soprattutto L. FERRAJOLI, *La schiavitù nel mondo contemporaneo*, in *Le realtà della schiavitù: identità e biografie da Eumeo a Frederick Douglass. Atti del XL Convegno Internazionale GIREA (Napoli, 18-20 dicembre 2017)*, a cura di F. Reduzzi Merola, M.V. Bramante e A. Caravaglios, Napoli, 2020, 519 ss.; per una esposizione più ampia, A. TESTART, *L'institution de l'esclavage. Une approche mondiale*, Paris, 2018. Sulle ricadute del pensiero di Karl Marx (scarsamente sensibile allo studio attento del fenomeno nel mondo greco e romano e perciò incline a trarre conclusioni sommarie nel delineare una categoria unitaria e uniforme della 'schiavitù' antica, ignorando le variegature delle più risalenti forme di dipendenza schiavile), cui in questa nt. si è accennato, v. ora L. CANFORA, *Marx, Mommsen e la schiavitù*, in *La realtà della schiavitù*, cit., 591 ss.

³ Tenta un inquadramento teorico delle più frequenti forme di asservimento nell'Italia odierna, al fine di individuare la disciplina giuridica applicabile, A. JANNARELLI, *Osservazioni preliminari per una definizione giuridica delle forme contemporanee della schiavitù*, in *Rivista di diritto privato*, 19.3, 2014, 335 ss. Con un approccio invece transnazionale, ha richiamato di recente il forte nesso ideologico tra vecchie e nuove schiavitù A. CALORE, *Schiavitù vecchie e nuove*, in *TSDP*, 14, 2021, sez. 'Contributi'.

elaborata in occasione del Convegno di Vienna del 1815⁴, l’abolizione della schiavitù⁵ disposta dalle diverse nazioni del corso del secolo XIX⁶, la proibizione della riduzione in schiavitù, qualificata nel 1945 come crimine internazionale nello Statuto del Tribunale Internazionale Militare di Norimberga⁷, l’esplicita formulazione, in termini assoluti, dell’art. 4 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (Parigi, 10 dicembre 1948: «Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta di schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma»), il monito espresso dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo del 1950 (art. 4, par. 1: «Nessuno può essere tenuto in condizione di schiavitù o di servitù»), la qualificazione della riduzione in schiavitù come crimine contro l’umanità all’art. 5 dello Statuto della

⁴ Rinvio sul punto a M.R. SAULLE, voce *Schiavitù (dir. intern.)*, in *Enc. dir.*, 41, Milano, 1989, 641 ss.

⁵ In Francia, l’abolizione della schiavitù venne disposta nel 1904, con un provvedimento pionieristico, revocato da Napoleone nel 1802 a seguito delle pressioni esercitate dai coloni francesi, ma poi reiterato nel 1848. In America, la schiavitù venne abolita nel 1865 con l’approvazione del tredicesimo Emendamento alla Costituzione americana. Rimase tuttavia praticabile, negli Stati Uniti, oltre alla c.d. schiavitù volontaria, la schiavitù (in termini di lavoro forzato) come pena applicata con condanna, a seguito di un regolare processo: retaggio, questo, dell’antica *servitus poenae* (riduzione in schiavitù del condannato a morte, all’esito di un processo criminale), introdotta a Roma nel II sec. d.C. e poi concepita come lavoro forzato a partire dall’età di mezzo: A. MCCLINTOCK, *Servi della pena. Condannati a morte nella Roma imperiale*, Napoli, 2010; EAD., *The Concept of ‘servus poenae’ in Roman Law and its Reception in the Early Modern Period*, in *Le realtà della schiavitù*, cit., 519 ss. Sul movimento culturale europeo e americano approdato all’abolizione della schiavitù, v. C. KATSARI, E. DAL LAGO, *‘Manumissio’ e ribellione nell’Impero romano e nel Sud degli Stati Uniti prima della Guerra Civile*, in *La fin du statut servile? Affranchissement, libération, abolition. Actes du XXXème colloque du GIREA (Besançon 15-17 décembre 2005)*, Besançon, 2008, 541 ss.; A. TUCCILLO, *Il commercio infame. Antischiavismo e diritti dell’uomo nel Settecento italiano*, Napoli, 2013.

⁶ Il Brasile vietò la schiavitù nel 1888. Sulla cronologia dell’abolizione della tratta degli schiavi, e poi della schiavitù nei diversi Paesi del mondo occidentale, A. LATINO, *L’ordinamento internazionale e le Contemporary Forms of Slavery*, in *Nuove e antiche forme di schiavitù*, a cura di M. Simonazzi e Th. Casadei, Napoli, 1918, 153 ss., spec. 157 ss.

⁷ *Agreement for the Prosecution and Punishment of the major War Criminals of the European Axis* (London Agreement), August 8, 1945, *Charter of the International Military Tribunal*, art. 6 (c), su cui A. LATINO, *L’ordinamento*, cit., 176, nt. 72.

Corte Penale Internazionale, approvato a Roma nel 1998, pur relegando in modo inequivocabile la riduzione in schiavitù e la tratta degli esseri umani nell'area della illegalità, non hanno determinato la totale sparizione del fenomeno. Si assiste anzi, da circa quarant'anni, a un forte rilancio del lavoro di carattere servile, della riduzione in schiavitù – di fatto, non di diritto⁸ – e del corrispondente sfruttamento lavorativo⁹.

La circostanza che la schiavitù oggi non sia più un istituto giuridico lecito, bensì una realtà clandestina, ha conferito al fenomeno una certa invisibilità, e quindi nuove espressioni, subdole e perverse, difficili da sradicare¹⁰. L'esercizio di forme di dominio sugli esseri umani – così definisce Remo Bodei le 'nuove schiavitù'¹¹ – nel corso degli ultimi decenni ha assunto molte sembianze, che «non necessariamente contemplano la brutalità e il lavoro coatto, pur includendo la perdita di identità dello schiavo, il suo inserimento in specifici ordinamenti giuridici e, soprattutto, il suo ineludibile obbligo di sottomissione, che si traduce nella perentoria richiesta di servizi senza altra retribuzione che il mero sostentamento»¹². Svariate sono infatti le tipologie di assoggettamento umano individuabili: schiavitù da lavoro, schiavitù sessuale, matrimoni forzati, asportazione di organi, coinvolgimento in attività illecite¹³. E ad esse corrisponde la costituzione di organizzazioni criminali, finalizzate al traffico clandestino della merce umana.

⁸ Per l'evoluzione storica di questa dicotomia (schiavitù di fatto/schiavitù di diritto), che oggi ha perso la sua originaria rilevanza sul piano giuridico, rinvio a F. OLIVERI, *Quale diritto contro lo sfruttamento?*, in *Con-vivere nel (dis)ordine. Conflitto e sicurezza nella società della globalizzazione*, a cura di R. Evangelista e A. Latino, Napoli, 2018, 199 ss., spec. 205 ss.

⁹ Su cui esauriente *excursus* in F. OLIVERI, *Quale diritto contro lo sfruttamento?*, cit., 199 ss.

¹⁰ Insiste sul mimetismo della 'nuova schiavitù' P. SCEVI, *Nuove schiavitù e diritto penale*, Milano, 2014.

¹¹ R. BODEI, *Dominio*, cit., 12 e *passim*.

¹² R. BODEI, *Dominio*, cit., 12.

¹³ Puntuale disamina in S. KARA, *Modern Slavery: a Global Perspective*, New York, 2017, 140; A. LATINO, *L'ordinamento*, cit., 169 ss.; M.C. GIANNINI, L.C. DI FILIPPO, *Criminological Perspective in Prevention of Human Trafficking and New Form of Slavery*, in *Scritti in ricordo di G. Mancini*, I, a cura di M. Basilavecchia e L. Parenti, Lecce, 2019, 427 ss.

2. Come identificare la fattispecie: esercizio di potere assoluto, compromissione del diritto all’autodeterminazione, violazione della dignità umana

Il primo elemento da sottolineare è che, a differenza di quanto accadeva nel mondo antico, oggi i due connessi fenomeni della riduzione in schiavitù e del commercio di esseri umani ripugnano entrambi alla morale comune ed integrano gravi illeciti penali, in quanto non si concepisce più alcuna forma di proprietà su di un essere umano¹⁴.

Se la ‘vecchia’ schiavitù romana si traduceva in un legittimo dominio – di cui era somma espressione lo *ius vitae ac necis*¹⁵, inteso quale esercizio legale del diritto di proprietà su di una persona considerata alla stregua di *res*¹⁶ – e se la ‘schiavitù moderna’ dell’età coloniale si palesava fondata sul razzismo, ovvero sulla convinzione della ‘inferiorità razziale dei neri’¹⁷, la ‘nuova’ schiavitù, la ‘modern slavery’ – cui è totalmente

¹⁴ V. sul punto le riflessioni di P. CASTAGNETO, *Schiavi antichi e moderni*, Roma, 2001, 97 ss. e *passim*; TH. CASADEI, *Il rovescio dei diritti umani. Razza, discriminazione, schiavitù. Con un dialogo con Etienne Balibar*, Roma, 2016, 76 ss.; ID., *La schiavitù «dei contemporanei»*, in *Ragion pratica*, 2, 2010, 141; L. FERRAJOLI, *La schiavitù*, cit., 3 s.

¹⁵ Il diritto di vita e di morte nei confronti dello schiavo a rigore non incontrava limiti, ma già nel corso dell’età repubblicana veniva esercitato a seguito di gravi torti dello schiavo medesimo: emblematici il racconto in Sen. *de ira* 3.40.2 e la testimonianza di Gai 1.53. Altre fonti in F. REDUZZI MEROLA, *Lo schiavo a Roma. Strumento di lavoro e persona*, Napoli, 2022, 13 ss.

¹⁶ Sull’equiparazione dei servi alle cose, esplicito Varr. *de r.r.* 1.17.1, mentre i giureconsulti romani trattano la materia in modo più ambiguo, qualificando varie tipologie di sottoposti come *personae* (Gai 1.9), pur assoggettandoli poi alla disciplina delle *res* e considerandoli infatti oggetto, per esempio, di locazioni e compravendite: ampia e chiara trattazione ora in F. REDUZZI MEROLA, *Lo schiavo*, cit., 7 ss. e *passim*, dove l’A. approfondisce temi già affrontati in EAD., ‘*Quasi secundum hominum genus*’: studi su schiavi e sottoposti in diritto romano, Napoli, 2014; EAD., *I luoghi della dipendenza dei gladiatores: dal ‘ludus’ all’arena*, in *Los espacios de la esclavitud y la dependencia desde la antigüedad. Actas del XXXV coloquio del GIREA. Homenaje a Domingo Plácido (Madrid, 28-30 novembre 2012)*, éd. par A. Beltrán, I. Sastre e M. Valdés, Besançon, 2015, 395 ss. Per il Tardoantico, M. MELLUSO, *La schiavitù nell’età giustiniana. Disciplina giuridica e rilevanza sociale*, Paris, 2000.

¹⁷ Sulla discriminazione razziale quale fondamento della schiavitù moderna, diffusasi contestualmente alle dominazioni coloniali europee di Spagna, Portogallo, Inghilterra, Francia, Olanda, ampia trattazione in M. REDIKER, *La nave negriera: la*

estranea la liceità dell'applicazione del diritto di proprietà – viene considerata comunque illegale. E viene identificata (se pure con non poche incertezze e oscillazioni) con il totale controllo di un essere umano su di un altro, a scopo di sfruttamento e di dominio psico-fisico¹⁸. Per questa ragione, la 'nuova schiavitù' è inquadrata tra i 'delitti di liberticidio' o 'delitti di reificazione' – per usare una efficace espressione di Ferrando Mantovani¹⁹ –, i quali configurano ipotesi di reato che investono l'intera personalità dell'uomo, tendendo a trasformare il soggetto in oggetto, la persona in *res*²⁰. Secondo la definizione fornita all'art. 5, comma 2, lett. c), dello Statuto della Corte Penale Internazionale, approvato a Roma il 17 luglio 1998, la riduzione in schiavitù consiste appunto nell'«esercizio di alcuni o di tutti i poteri connessi al diritto di proprietà, incluso il traffico di persone, in particolare di donne e bambini a fini di sfruttamento sessuale»²¹.

All'unanime stigmatizzazione del fenomeno, tuttavia, non corrisponde ancora una definizione in termini tecnico-giuridici universalmente accolta di esso; occorre perciò ricavarla attraverso l'osservazione congiunta dei vari elementi che la caratterizzano, messi in evidenza da dottrina e giurisprudenza.

Quale punto di partenza per la elaborazione di una nozione tecnica della schiavitù contemporanea, viene assunto quanto si legge all'art. 43, comma 3, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948: «Ogni individuo che lavora ha diritto a una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui e alla sua famiglia un'esistenza conforme

grande macchina del mondo atlantico, Bologna, 2007, 16 e *passim*; G. TOSI, *La teoria della schiavitù naturale nel dibattito sul Nuovo Mondo (1510-1573). 'Vei domini' o 'servi a natura'?*, Bologna, 2002; TH. CASADEI, *Il rovescio dei diritti*, cit., 76 ss.; ID., *I veli da squarciare: forme di schiavitù nel mondo contemporaneo*, in *Cosmopolis*, 18.1, 2021, consultabile online.

¹⁸ Così TH. CASADEI, *La schiavitù*, cit., 333 s.; ID., *Il rovescio dei diritti*, cit., 76 ss.; A. LATINO, *L'ordinamento*, cit., 153 ss.

¹⁹ F. MANTOVANI, *Diritto penale, Parte speciale, I.I. I delitti contro la persona*, Padova, 2013, 275.

²⁰ F. MANTOVANI, *Diritto penale, I.I.*, cit., 259 ss.; v. anche P. SCEVI, *Nuove schiavitù e diritto penale*, Milano, 2014, 7.

²¹ Sul punto, significative precisazioni in L. FERRAJOLI, *La schiavitù*, cit., 4 s., nt. 3.

alla dignità umana»²². Tuttavia, non sarebbe esatto qualificare come ‘riduzione in schiavitù’ ogni forma di violazione del diritto del lavoratore ad una retribuzione equa e soddisfacente. Nella Convenzione sulla Schiavitù del 1926, la schiavitù è infatti definita come «lo stato o la condizione di una persona sulla quale vengono esercitati alcuni o tutti i poteri inerenti al diritto di proprietà», formula divenuta poi ‘classica’ in materia, come del resto si evince dalla definizione, poco sopra riportata, all’art. 5, comma 2, lett. c), dello Statuto della Corte Penale Internazionale del 1998.

Si tratta però di inquadramenti non esaustivi. Sarebbe spettato ai diritti interni scolpire e delimitare in modo chiaro gli elementi identificativi della ‘nuova schiavitù’. Ma l’obiettivo non può dirsi ancora raggiunto. Nonostante venga ormai pacificamente ammessa la sinonimia, nel lessico giuridico, dei vocaboli ‘servitù’ e ‘schiavitù’²³, e siano stati fatti numerosi tentativi di fornire una esauriente descrizione della fattispecie – tentativi che si sono rivelati certamente proficui ed efficaci sul piano dell’analisi sociologica e della politica legislativa transnazionale –, nell’ambito dell’applicazione dei diritti interni si è

²² Per il principio di dignità della persona umana, v. ora F.D. BUSNELLI, *Le alternanti sorti del principio di dignità della persona umana*, in ‘*Armata sapientia*’. Scritti in onore di F.P. Casavola in occasione dei suoi Novant’anni, a cura di L. Franchini, Napoli, 2020, 84 ss. V. anche *infra*, nt. 31 (con altra letteratura) e § 4.

²³ L’orientamento – codificato con la intitolazione dell’art. 600 cod. pen. ‘*Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù*’ – si è affermato nella giurisprudenza italiana della S.C. ed è accolto in dottrina, sulla base della considerazione che elemento qualificante di entrambe le fattispecie è lo sfruttamento della vittima e/o delle sue prestazioni e per l’identità della pena: D. GENOVESE, *La direttiva europea sulla tratta di esseri umani. Problematiche applicative nell’ordinamento italiano*, Cap. III. *Difficoltà applicative nell’ordinamento italiano. Il quadro giuridico repressivo in materia di schiavitù, tratta di esseri umani e sfruttamento lavorativo: quali prospettive?*, in *ADIR-L’Altro Diritto*, 2015, consultabile online, con altra letteratura alle ntt. 10-12, 15. Ai fini della Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo (Corte Europa dei Diritti dell’Uomo, *Guida all’art. 4 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo. Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato*, aggiornata al 31 dicembre 2019, II.A.2), si intende per ‘servitù’ l’obbligo di fornire i propri servizi imposto con l’uso della coercizione e che è connesso al concetto di schiavitù.

rilevato, soprattutto in giurisprudenza²⁴, un livello di definizione ancora poco soddisfacente.

Di qui non poche oscillazioni, dovute alle comprensibili incertezze e difficoltà ermeneutiche, che trapelano con una certa chiarezza, in Italia, da Cass. sez. fer. 6 ottobre 2004, n. 39044: «la nozione di riduzione in schiavitù, alla base del reato di cui all'art. 600 c.p., come modificato dalla l. 11 agosto 2003, n. 228, è connotata non solo e non tanto dal concetto di proprietà in sé dell'uomo sull'uomo, ma dalla finalità di sfruttamento di tale proprietà, per il perseguimento di prestazioni lavorative forzate o inumane, di prestazioni sessuali pure non libere, di accattonaggio coatto, obblighi di 'fare' imposti mediante violenza fisica o psichica. La detta finalità di sfruttamento è quella che distingue la fattispecie dell'art. 600 c.p. da ogni altra forma di inibizione della libertà personale, considerata quest'ultima come facoltà di spostamento nel tempo e nello spazio e tutelata dagli artt. 605 - 609 *decies* c.p.»; linea interpretativa, questa, su cui si è poi attestata anche Cass. sez. V 10 febbraio 2011, n. 13532, distinguendo però opportunamente il mero sfruttamento lavorativo dalla riduzione in schiavitù²⁵.

Dunque, uno dei principali problemi che si pongono ai giuristi odierni, nel fronteggiare le problematiche legate alle 'nuove schiavitù', è quello legato alla precisa determinazione delle fattispecie di asservimento: sebbene tali situazioni vengano comunemente denominate nel complesso, e indistintamente, come 'nuove schiavitù', si osserva che le varie tipologie di assoggettamento individuabili nelle realtà sociali contemporanee soltanto raramente si possono ricondurre in modo appropriato a veri e propri *status* servili – caratterizzati, cioè, dalla sottoposizione della vittima ad un altrui potere assoluto e perenne –, consistendo piuttosto, in buona parte dei casi, in forme di soggezione

²⁴ Discussione dei dati in F. RESTA, *Schiavitù e sfruttamento. L'art. 600 c.p. tra vecchia e nuova disciplina (Nota a Corte d'Assise Trapani, 27 novembre 2009)*, in *Giurisprudenza di merito*, 11, 2010, 2844 ss.; ID., *Neoschiavismo e dignità della persona (Nota a Corte d'Assise Trento, 20 novembre 2007, n. 5246)*, in *Giurisprudenza di merito*, 6, 2008, 1673 ss., spec. 1675; D. GENOVESE, *Difficoltà*, cit.

²⁵ Sugli artt. 600 ss. cod. pen., v. *infra*, nel testo. Su Cass. sez. V 10 febbraio 2011, n. 13532, v. *infra*, nt. 80.

para-servile, cioè transitorie e/o limitate a pretese, nei confronti della vittima, in via esclusiva di prestazioni lavorative²⁶.

Si tratta di una fenomenologia che ha peraltro caratterizzato la tradizione storica greca e romana, la cui osservazione fornisce uno strumentario logico-giuridico senz’altro utile per comprendere secondo quali criteri distinguere le diverse figure e, per conseguenza, le relative discipline: basti pensare all’articolata riflessione sviluppatasi intorno all’antica distinzione romana tra i *servi*, da un lato, e gli altri soggetti a vario titolo sottoposti – in modo parziale e/o transitorio – in condizioni para-servili, dall’altro lato: *nexi*, *addicti*, *auctorati*, *redempti ab hostibus*²⁷. Attualmente, la condotta sanzionata viene ricondotta dal legislatore italiano del 2003 e del 2014²⁸, piuttosto genericamente, all’esercizio di «poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà», concretati nella riduzione o nel mantenimento di un essere umano «in uno stato di soggezione continuativa»; situazioni che, come sottolinea la giurisprudenza italiana (Cass. sez. V 10 febbraio 2011, n. 13532), diano luogo a uno sfruttamento del potere acquisito sulla vittima (Cass. sez. fer. 6 ottobre 2004, n. 39044), tale da compromettere la sua capacità di autodeterminazione («La condizione sussiste se si impedisce alla persona di determinarsi liberamente nelle sue scelte esistenziali, per via o in costanza di una situazione di soggezione»).

In definitiva, nonostante i drastici divieti di riduzione in schiavitù e di tratta degli esseri umani, e le differenze di non poco conto che questi fenomeni, in quanto illegali, presentano rispetto alle esperienze di un

²⁶ V. *infra*, § 3; spunti anche in L. FERRAJOLI, *La schiavitù*, cit., 6. Per la giurisprudenza italiana, *infra*, nt. 80.

²⁷ Lettura delle fonti e discussione della relativa letteratura in G. MAC CORMACK, ‘*Nexi*, ‘*Indicati*’ and ‘*Addicti*’ in *Livy*, in *ZSS*, 84, 1967, 350 ss.; M.V. SANNA, *Ricerche in tema di ‘redemptio ab hostibus’*, Cagliari, 1998; F. REDUZZI MEROLA, ‘*Quasi secundum hominum genus*’, cit.; sull’«ampio spettro di situazioni ingenerate dal sistema schiavistico», v. anche L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La costruzione del diritto privato romano*, Bologna, 2016, 136 ss., 141 ss., 145 ss.; per la condizione degli *addicti* e dei *nexi*, prima e dopo la legge *Poetelia Papiria*, in particolare, L. PEPPE, *Riflessioni intorno all’esecuzione personale in diritto romano*, Palermo, 2010.

²⁸ V. *infra*, nel testo e nt. 34.

passato che sembrava ormai superato, l’asservimento rimane, di fatto – quale fenomeno occulto e clandestino –, ancora ben radicato nella nostra realtà sociale; e presenta tratti caratteristici che consentono di ridurre ad unità – come bene ha osservato Antonello Calore²⁹ – le diverse forme di vera e propria ‘schiavitù’, antiche e moderne, e cioè la subordinazione dispotica³⁰, l’‘esclusione’ intesa come perdita di identità sociale e di dignità umana³¹, la trasformazione della persona asservita in ‘strumento’ di procacciamento di lucro³², mentre la giurisprudenza italiana – come già segnalato – assume quale criterio fondamentale la compromissione della capacità di autodeterminazione³³. Si tratta di drammatiche realtà

²⁹ A. CALORE, *Schiavitù*, cit.

³⁰ Insiste su questo elemento R. BODEI, *Dominio*, cit., 177, 267, sulle orme di Hobbes (dispotical dominion).

³¹ In modo specifico, sulla emarginazione sociale e sulla privazione di dignità, O. PATTERSON, *Slavery and Social Death*, Cambridge-London, 1982. Più in generale, U. VINCENTI, *Diritti e dignità umana*, Roma-Bari, 2009; *Dignità della persona. Riconoscimento dei diritti nelle società multiculturali*, a cura di A. Abignente e F. Scamardella. Napoli, 2013. V. anche la letteratura cit. *supra*, nt. 22, e *infra*, § 4.

³² La testimonianza storica fondamentale in materia è Arist. *polit.* I.1253b 27-39. In questo celebre testo il filosofo stagirita afferma appunto che lo schiavo è un ‘bene animato’, uno strumento (*organon*). Nella cultura latina, fa riscontro alla concezione aristotelica la definizione varroniana dello schiavo quale *res*, e più precisamente *instrumentum vocale* (Varr. *de r.r.* 1.17.1). In letteratura, A. TESTART, *L’institution de l’esclavage*, cit., 31 ss., 45 ss.; R. BODEI, *Dominio*, cit., 67 ss.; D. FASSIN, *Le vite ineguali. Quanto vale un essere umano*, Milano, 2019, 149; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La costruzione*, cit., 136 ss.; F. REDUZZI MEROLA, *Lo schiavo*, cit., 5 ss.; A. CALORE, *Schiavitù*, cit., ntt. 27 e 30.

³³ Sui nessi tra dignità e diritto all’autodeterminazione, mutuati dal pensiero filosofico di A. SEN (*The Quality of Life*, a cura di M.C. Nussbaum e A. Sen, Oxford, 1993), v. M. DI CIOMMO, *Dignità umana*, in *Dizionario Sistematico di Diritto Costituzionale*, a cura di S. Mangiameli, Milano, 2008, 381 ss.; D. MORANDINI, *L’origine moderna del principio di autodeterminazione. Riflessioni critiche sul pensiero giuridico-politico di John Locke*, in *Tigor. Rivista di scienza della comunicazione*, 4.2, 2012, 89 ss. (il quale individua nella ipostatizzazione della volontà del singolo, da parte di Locke, la genesi del principio di autodeterminazione: pp. 100 ss.); F. BUSNELLI, *Le alternanti sorti*, cit., 90. Sullo svincolamento del principio di autodeterminazione dall’ambito originario della salute (in connessione con l’art. 32 Cost.), v. già Cass. sez. III 9 febbraio 2010, n. 2847 (dove

tutt'altro che sradicate dalle pieghe delle popolazioni americane, europee ed africane, e ciò nonostante la dura presa di posizione della maggior parte dei legislatori, nei Paesi più civilizzati³⁴, soprattutto a seguito della comparsa, sul finire degli anni Ottanta del secolo scorso, delle c.d. nuove schiavitù³⁵, favorite dal pilotamento di massicce immigrazioni dall'Europa dell'Est e dall'Africa. Fu appunto in quella contingenza che si assistette ad un nuovo moto 'abolizionista': alcune corti italiane cominciarono ad applicare gli artt. 600 (dove l'asservito viene definito come «una persona in uno stato di soggezione continuativa») e 601 del

si afferma che il diritto all'autodeterminazione può venire in considerazione sotto il profilo risarcitorio anche laddove non sussista una lesione alla salute).

³⁴ In Italia, sulla scia di quanto già disposto con il Codice Zanardelli (che nel 1889 puniva, all'art. 145, chiunque riducesse una persona in stato di schiavitù o in condizione analoga), per il Codice Rocco del 1930 costituiscono reati le forme più gravi di sfruttamento, quali la riduzione in schiavitù o servitù (art. 600 cod. pen.) e la tratta di persone (art. 601 cod. pen.). Nei decenni successivi all'entrata in vigore del Codice Penale, le disposizioni in materia si sono indirizzate soprattutto al traffico dei migranti. La prima norma che ha contrastato in modo esplicito lo sfruttamento lavorativo e il favoreggiamento dell'ingresso irregolare degli stranieri a fini di lucro è stata la l. 30 dicembre 1986, n. 943 (c.d. Legge Foschi), mentre la l. 6 marzo 1998, n.40 (c.d. Legge Turco-Napolitano), oltre ad introdurre la nozione di 'grave sfruttamento nei confronti di uno straniero', ha configurato un nuovo reato di sfruttamento, collegato al favoreggiamento della permanenza irregolare di stranieri sul territorio statale, al fine di trarne un ingiusto profitto. Un aggiornamento delle norme di cui agli artt. 600 e 601 cod. pen. si è reso necessario quando in Italia si è verificato il fenomeno dell'immigrazione di massa: la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani sono disciplinate in modo articolato dalla l. 11 agosto 2003, n. 228, e dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24, attuativo della Direttiva 2011/36/UE. Per l'ulteriore evoluzione di questa disciplina e per gli assetti odierni, rinvio a F. OLIVERI, *Quale diritto contro lo sfruttamento?*, cit., 199 ss.

³⁵ L'espressione è stata coniata da K. BALES, *Disposable People: New Slavery in the Global Economy*, Los Angeles, 1999. Sulle forme di schiavitù nell'età moderna, si v. E.B. SKINNER, *Schiavi contemporanei: un viaggio nella barbarie* (2008), trad. it., Torino, 2009; *Schiavitù*, a cura di T. Casadei e S. Mattarelli, Milano, 2009; M. FIORAVANTI, *La schiavitù*, Roma, 2017, spec. 155 ss.; S. KARA, *Modern Slavery*, cit.; TH. CASADEI, *Tra storia e teorizzazione giuridica: per un inquadramento dei caratteri della schiavitù contemporanea*, in *Nuove e antiche forme*, cit., 135 ss.

Codice Rocco³⁶, rimasti fino a quel momento inutilizzati e quindi praticamente caduti in desuetudine. Significativa è altresì la conservazione, ai titoli degli artt. 600 (*Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù*) e 602 (*Acquisto e alienazione di schiavi*), di recente riformati (l. 11 agosto 2003, n. 228 e d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24), dei vocaboli ‘schiavitù’, ‘servitù’ e ‘schiavi’.

Assieme alle nuove forme di asservimento, è tornato alla ribalta anche il commercio delle persone, anticamente svolto in Roma dalle società venaliarie e nel Medioevo da potenti compagnie di mercanti, debitamente disciplinate dai vari ordinamenti giuridici quali organizzazioni del tutto lecite³⁷. Nella seconda metà del XX secolo, in breve tempo il traffico organizzato di esseri umani, nonostante il suo «carattere invisibile»³⁸, è nuovamente divenuto un fenomeno diffuso, trasformandosi in un problema globale, come dimostrano i provvedimenti adottati con crescente frequenza in ambito internazionale, a partire dal 1949. Essi sanzionano tanto la tratta degli esseri umani³⁹, il cui elemento distintivo è costituito dalla coazione, cioè dall’assenza del consenso da parte della persona ‘trasportata’; tanto il traffico dei migranti, caratterizzato viceversa dal consenso della persona trasportata⁴⁰. Persone prive di diritti – o della forza per rivendicarli – si

³⁶ V. per es. Cass. SS.UU. 20 novembre 1996, n. 261; Cass. sez. V 16 dicembre 1997, n. 1615; Cass. sez. III 7 settembre 1999, n. 2793, cui fa riferimento F. OLIVERI, *Quale diritto contro lo sfruttamento?*, cit., 205.

³⁷ Per l’organizzazione dei *venaliciarii* nel mondo romano rinvio a quanto già esposto in L. SOLIDORO, *Vendite di schiavi e ‘societates venaliciae’ in età imperiale*, in LR, 9, 2020, 315 ss.; per l’età medioevale, oltre ai fondamentali studi di C. VERLINDEN, *L’esclavage dans l’Europe médiévale*, II, Bruges-Gand, 1955-1977, si v. F. PANERO, *L’avvio della tratta degli schiavi a Genova e le sue ripercussioni sul servaggio medioevale*, in *Quaderni Storici*, 107.2, 2001, 337 ss.; S. TOGNETTI, *Note sul commercio di schiavi neri nella Firenze del Quattrocento*, in *Nuova Rivista Storica*, 86.2, 2002, 361 ss. Per i secoli XV-XIX, PH. CURTIN, *The Atlantic Slave Trade. A Census*, Madison, 1969.

³⁸ L. FERRAJOLI, *La schiavitù*, cit., 5.

³⁹ Ampia esposizione, con ragguaglio bibl., in A. LATINO, *L’ordinamento*, cit., 170 ss.

⁴⁰ La distinzione tra ‘traffico’ e ‘tratta’ ha perso la sua tradizionale rilevanza a seguito della Direttiva 2011/36/UE: sul punto *infra*, nel testo. In letteratura, A. SCIURBA, *Vulnerabilità, consenso, responsabilità: alcuni casi di grave sfruttamento lavorativo e tratta delle donne*

convincono di non avere altre concrete possibilità, che non quella di acconsentire al proprio sfruttamento. L’attuale tendenza segnata dalla Direttiva dell’Unione Europea n. 36 del 2011, come più avanti verrà precisato, spinge peraltro verso una – almeno parziale – obliterazione delle differenze tra ‘traffico’ e ‘tratta’, sulla falsariga della equiparazione instaurata con il già citato art. 5, comma 2, lett. c), dello Statuto della Corte Penale Internazionale, che riconduce la riduzione in schiavitù anche al traffico di persone, se connesso all’esercizio di alcuni o di tutti i poteri insiti nel diritto di proprietà.

3. Una soggezione particolare: la schiavitù per debiti

In questi contesti, una drammatica realtà è a tutt’oggi quella – di origine antichissima⁴¹ – dell’asservimento per debiti (‘debt bondage’ che genera ‘bonded labor’)⁴², in relazione alla quale le possibilità di scelta, da parte della vittima, sono del tutto eliminate. Si stima che il bonded labor prestato dai debitori insolventi – o da terzi per loro conto – costituisca oggi la forma di ‘schiavitù’ più diffusa, in quanto coinvolgente all’incirca la metà dei ‘nuovi schiavi’⁴³.

migranti in Italia, in *Cosmopolis*, 13.2, 2016, sez. ‘Schiavitù contemporanee’, consultabile online; M. SIMONAZZI, *Nuove e antiche forme di schiavitù. Un’introduzione*, in *Nuove e antiche forme*, cit., 9 ss., in part. 13.

⁴¹ L’assoggettamento per debiti (che non consisteva in una vera e propria riduzione in schiavitù) era un fenomeno estremamente diffuso in Grecia (fino a che Solone non la abolì) e a Roma, dove un temperamento della condizione degli asserviti per debiti fu apportato dalla legge Petelia Papiria del 326 a.C. Sugli *obaerarii*, lavoratori agricoli asserviti per debiti, Varr. *de r.r.* 1.17.2. In letteratura, M.I. FINLEY, *La servitude pour dettes*, in *RHD*, 43, 1965, 159 ss.; F. DE MARTINO, *Nuovi studi di economia e diritto romano*, Roma, 1988, 29 ss.; E.H. HARRIS, *Did Solon Abolish Debt-Bondage?*, in *CQ*, 52.2, 2002, 415 ss.; L. PEPPE, *Studi*, cit.

⁴² V. al riguardo l’art. 1 della Convenzione Supplementare sull’Abolizione della Schiavitù del 1956 («servitù da debito»), nonché l’art. 600 cod. pen. In letteratura, A. TESTART, *The Extent and Significance of Debt Slavery*, in *Revue Française de Sociologie*, 43.1, 2002, 173 ss. (con attenta definizione del concetto in esame); G. LE BARON, *Reconceptualizing Debt Bondage: Debt as a Class-Based Form of Labor Discipline*, in *Critical Sociology*, 40.5, 2014, 763 ss.

⁴³ Questa la valutazione dell’associazione londinese Anti-Slavery International, consultabile online.

Qualche riserva potrebbe essere avanzata sui criteri idonei ad individuare questa forma di soggezione. Opportunamente, dottrina e giurisprudenza richiamano l’attenzione sulla necessità di distinguere, ai fini di una adeguata repressione giuridica delle varie forme di sfruttamento lavorativo dei debitori insolventi, il vero e proprio asservimento per debiti dal più diffuso *debt bondage*: il primo si verifica quando il debitore diviene ‘schiavo’ del proprio creditore, il quale acquista ed esercita sull’asservito – di fatto o di diritto – un potere assoluto; il secondo consiste invece in una condizione – transitoria – di assoggettamento al creditore del debitore stesso, ma soltanto per prestare servizi o lavoro, o farli prestare da un terzo, a garanzia del debito.

Uno *status*, quest’ultimo, identificabile con quello degli asserviti per debiti in Grecia e dei *nexi*, gli asserviti a garanzia di un debito proprio o altrui nel mondo romano⁴⁴; non assimilabile invece alla condizione dei *servi* veri e propri (la cui soggezione era perenne e non circoscritta alle prestazioni lavorative); e neppure degli *addicti* per debiti (i debitori la cui insolvenza fosse già stata processualmente accertata), i quali venivano sì ‘assegnati’ al creditore insoddisfatto, ma non come schiavi, per la regola secondo cui il cittadino romano non poteva divenire schiavo in Roma (perciò, qualora nessuno avesse riscattato l’*addictus*, il creditore avrebbe potuto vendere il debitore come schiavo soltanto *trans Tiberim*⁴⁵, ed ucciderlo nell’eventualità che nessuno lo avesse acquistato⁴⁶).

Anche a tale proposito la storia fornisce strumenti utili per la lettura e per la comprensione del presente: la riflessione sull’antica disciplina⁴⁷ consente di cogliere perfettamente la differenza tra la vera e propria schiavitù per debiti (assoggettamento perenne del debitore cui corrisponde un potere assoluto del creditore sulla persona dello schiavo)

⁴⁴ Tab. 6.1; Varr. *de ll.* 7.105. Ampia disamina delle fonti e discussione storiografica ora in I. ZAMBOTTO, *‘Nexum’. Struttura e funzione di un vincolo giuridico*, Napoli, 2021.

⁴⁵ Gell. *n. A.* 20.1.45.

⁴⁶ Tab. 3.6. La norma cadde poi in desuetudine (Quint. *Inst.* 3.6.84; Tertull. *apol.* 4.9; Gell. *noct. Att.* 20.1.50-52; Dio Cass. 17.8).

⁴⁷ Ben condotta, anche se in sintesi, da E.H. HARRIS, *Did Solon Abolish Debt-Bondage?*, cit., 417.

e il debt bondage (assoggettamento transitorio a garanzia di un debito, nei limiti di un impegno alle prestazioni lavorative).

In questo composito quadro si inserisce l’odierno, provvido moltiplicarsi delle disposizioni incriminatrici dei delitti contro la personalità individuale legati all’approfittamento dello stato di bisogno. E generale consenso ha riscosso, più in particolare, l’evoluzione normativa della fattispecie di intermediazione illecita e sfruttamento di manodopera, realizzata su sollecitazioni internazionali, tra cui *in primis* il «Protocollo Addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità Organizzata Transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini», del 2000⁴⁸.

4. *‘Vulnerabilità’ e consenso*

Quella che comunemente chiamiamo ‘la nuova schiavitù’ viene in buona parte creata ed alimentata dai trafficanti di uomini: persone vulnerabili, perché alla ricerca di un lavoro o di condizioni di vita più appaganti, finiscono facilmente vittime della criminalità organizzata e, prestando il loro consenso ad essere sfruttati, compiono una sorta di auto-asservimento. Alla base, dunque, ove non si verifichi una ‘tratta’ consumata con violenza, c’è sempre un accordo, talora un vero e proprio contratto. Ma di certo non vi è una volontà formatasi in modo sano e libero.

Si tratta, come è evidente, di un consenso collegato ad una libertà di autodeterminazione soltanto fittizia, in quanto originato dalla mancanza – o almeno apparente tale – di alternative⁴⁹. La fragilità dell’assenziente genera una ‘negoiazione asimmetrica’⁵⁰ e così il consenso prestato in condizioni vulnerabili si traduce generalmente in forme di lavoro forzate e obbligatorie, in quanto tali para-schiavistiche, idonee a determinare

⁴⁸ Su cui v. l’efficace richiamo in V. TORRE, *Lo sfruttamento del lavoro. La tipicità dell’art. 603-bis cp tra diritto sostanziale e prassi giurisprudenziale*, in *Questione Giustizia*, 4, 2019, 90 ss. V. anche *infra*, nel testo e alle ntt. 58 s., 65, 72.

⁴⁹ Discussione analitica in C. PATEMAN, *The Sexual Contract*, Stanford, 1988; J. BANAJI, *The Fictions of Free Labour*, in *Historical Materialism*, 11, 2003, 69 ss.

⁵⁰ A. CALORE, *Schiavitù*, cit.

significative restrizioni della libertà personale e il totale controllo di un essere umano su di un altro⁵¹.

Siamo di fronte, ancora una volta, ad un fenomeno tutt’altro che privo di precedenti: nel corso dell’età imperiale romana, molti erano gli uomini che vendevano se stessi come schiavi, talvolta per necessità, talaltra per potere frequentare gli ambienti romani più elevati, anche se in un ruolo servile, nel tentativo di intraprendere una scalata sociale⁵². L’auto-asservimento, in altri termini, poteva rivelarsi salvifico rispetto a condizioni di vita segnate dall’indigenza e comunque disperate, oppure presentarsi come la possibilità di approfittare di un – più o meno comodo – ascensore sociale.

Attualmente, la disciplina giuridica del consenso prestato in siffatte condizioni fa leva sul concetto di vulnerabilità, fino a pochi decenni orsono estraneo all’universo del diritto. Un potente fattore propulsivo verso il riconoscimento di una rilevanza della ‘vulnerabilità’ nel campo del diritto⁵³ è stato senz’altro costituito dalle riflessioni teoriche svoltesi, a partire dal 1991, sulle orme del percorso tracciato da Jürgen Habermas⁵⁴. Di qui è nata la convinzione che la vulnerabilità umana

⁵¹ Così M. ROCCELLA, *La condizione del lavoro nel mondo globalizzato fra vecchie e nuove schiavitù*, in *Ragion Pratica*, 35, 2010, 419 ss.; L. LATINO, *L’ordinamento*, cit., 173.

⁵² Tanto si ricava da Tac. *ann.* 12.53; Sen. *de ben.* 4.13.3; Ulp. 1 *ad ed. aed. cur.* D. 21.1.17.12; Ulp. 10 *ad Sab.* D. 28.3.6.5. In letteratura, A. SÖLLNER, *Irrtümlich als Sklaven gehaltene freie Menschen und Sklavenin unsicheren Eigentumsverhältnissen - ‘Homines liberi et servi alieni bona fide servientes’*. *Forschungen zur antiken Sklaverei*, in *Corpus der römischen Rechtsquellen zur antiken Sklaverei (CRRS)*. *Teil IX*, hrsg. von M. Rainer, Stuttgart, 2000; ID., ‘*Bona fides*’ - *guter Glaube?*, in *ZSS*, 122, 2005, 1 ss.; L. PEPPE, *Riflessioni*, cit., 159 s.; F. MERCOGLIANO, ‘*Hostes novi cives*’. *Diritti degli stranieri immigrati in Roma antica*², Napoli, 2021, 96 ss., 107 ss., 119 ss.

⁵³ L. BURGORGUE-LARSEN, *La vulnérabilité saisie par la philosophie, la sociologie et le droit. De la nécessité d’un dialogue interdisciplinaire*, in *La vulnérabilité saisie par les juges en Europe*, sous la direction de L. Burgorgue-Larsen, Paris, 2014, 237 ss., sostiene che la parola e il concetto di vulnerabilità abbiano fatto ingresso nella dimensione giuridica grazie ai legislatori, e che solo in seguito la giurisprudenza ne abbia definito limiti e sfera di applicazione.

⁵⁴ J. HABERMAS, *Erläuterungen zur Diskursethik*, Frankfurt am Main, 1991, che cito dalla trad. it., *Teoria della morale*, Roma-Bari, 1994, 11 s., 155, dove però la vulnerabilità è intesa come condizione umana universale conseguente alla socializzazione, cui gli uomini possono rispondere con comportamenti di rispetto e riguardo reciproci. Attualmente,

dovesse fondare una specifica attività normativa, nazionale e transnazionale⁵⁵, affiancata da istituzioni sociali *ad hoc*, idonee a proteggere le persone più deboli rispetto alla prevaricazione esercitata da parte dei gruppi sociali più potenti, nel nome del principio di solidarietà⁵⁶.

La rilevanza giuridica della ‘vulnerabilità’ risponde a precisi parametri⁵⁷: in ambito internazionale, il migrante non è persona «inherently vulnerable» secondo l’Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR 2018), ma persona che, in quanto soggetta a fattori strutturali, ambientali o contestuali che lo espongono a rischi, potrebbe divenire tale con l’emergere di specifiche problematiche. È pertanto considerato vulnerabile soltanto il migrante che versi in determinate situazioni («Migrants may find themselves in vulnerable situations»): per esempio se è un rifugiato, o privo di mezzi di sussistenza, o discriminato, o, appunto, vittima di traffico transfrontaliero

invece, la nozione di vulnerabilità viene posta in stretta connessione con quella di rischio ed assume così una dimensione più circoscritta e concreta: v. *infra*, nel testo.

⁵⁵ V. le considerazioni di F. IPPOLITO, *Vulnerability as an Emergent Principle in International Law of Human Rights?*, in *Ars Interpretandi*, 2, 2019, 63 ss.; M. LONGO, V. LORUBBIO, *Vulnerabilità, rischio e diritti umani tra riflessione sociologica e diritto internazionale*, in *Rivista Trimestrale di Scienza dell’Amministrazione. Studi di Teoria e Ricerca Sociale*, 3, 2021, 1 ss.

⁵⁶ C. RANCI, *Fenomenologia della vulnerabilità sociale*, in *Rassegna Italiana di Sociologia*, 43.4, 2002, 521 ss.; E. FERRARESE, *Vivere alla mercé. Figure della vulnerabilità nelle teorie politiche contemporanee*, in *La Società degli Individui*, 13.38, 2010, 21 ss.; *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto*, a cura di O. Giolo e B. Pastore, Roma, 2018; P.F. SAVOIA, *Sulla vulnerabilità istituita: il doppio vincolo della soggettivazione tra affidamento e riconoscimento*, in *Etica & Politica / Ethics & Politics*, 21.3, 2019, 331 ss.; *Fragilità contemporanee. Fenomenologie della violenza e della vulnerabilità*, a cura di A. De Vita, Milano, 2021; B. PASTORE, *Semantica della vulnerabilità. Soggetto, cultura giuridica*, Torino, 2021.

⁵⁷ Per il contesto europeo, dettagli in P. MAGGIO, *Giustizia penale e tratta di esseri umani: i risvolti processuali della ‘vulnerabilità’*, in *Rivista Italiana di Medicina Legale*, 39.2, 2017, 687 ss.; C. AMALFITANO, *La vittima vulnerabile nel diritto internazionale e dell’Unione Europea*, in *Rivista Italiana di Medicina Legale*, 40.2, 2018, 523 ss.; A. DI MARTINO, *Stato di bisogno o condizione di vulnerabilità tra sfruttamento lavorativo, tratta e schiavitù. Contenuti e metodi fra diritto nazionale e orizzonti internazionali*, in *Archivio Penale*, 1, 2019, 1 ss., spec. 19 s.; A. DE GIULI, *Sul concetto di ‘vulnerabilità’ secondo la Corte di Giustizia UE*, in *Diritto Penale e Uomo*, 10, 2020, 1 ss.

di esseri umani⁵⁸, dunque in una condizione di mancanza di reale ed accettabile alternativa, se non soggiacere all’abuso («any situation in which the person involved has no real and acceptable alternative but to submit to the abuse involved»)⁵⁹.

Va però segnalato che, a partire dal 2005 (anno in cui il Commentario esplicativo della Convenzione del Consiglio d’Europa ha fornito una definizione particolarmente ampia dell’abuso della condizione di vulnerabilità, come legata a fattori anche psicologici, emozionali, legati a dinamiche delle relazioni familiari o a problemi fisici)⁶⁰, nei diritti interni si va sviluppando la tendenza ad accogliere una nozione di vulnerabilità inclusiva anche delle situazioni di ‘dipendenza’ (dependancy): abuso di relazioni sentimentali, gravidanza etc.⁶¹. La (non poco discussa) concezione giuridica di vulnerabilità costituisce oggi la base delle politiche e delle norme tese a individuare «specifiche categorie di soggetti deboli ... destinatari di trattamenti differenziati in ragione di un deficit»⁶².

⁵⁸ Determinanti, sul punto i due protocolli aggiuntivi alla Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale: il Protocollo sulla prevenzione, soppressione e persecuzione del traffico di esseri umani, in particolar modo donne e bambini (in vigore dal 2003) e il Protocollo trafficking, contro il traffico di migranti via terra, mare e aria (in vigore dal 2004), su cui v. *supra*, § 3 e nt. 48, e *infra*, nel testo e ntt. 59, 65, 72.

⁵⁹ In questo senso la nota interpretativa per la redazione dei verbali ufficiali dei lavori preparatori relativi all’art. 3 del c.d. Protocollo trafficking (2000), cit. da A. DI MARTINO, *Stato di bisogno*, cit., 19 s.

⁶⁰ Explanation Report to the Convention, parte II, § 83, consultabile online, in www.rm.coe.int. Commento in A. DI MARTINO, *Stato di bisogno*, cit., 20 s.

⁶¹ Dettagli in A. DI MARTINO, *Stato di bisogno*, cit., 22, il quale segnala come alla base di questa dilatazione del concetto di approfittamento della vulnerabilità si possa vedere il pensiero del filosofo francese ALAIN SUPIOT (*La Gouvernance par les nombres*, Paris, 2015, 385 ss.). Indicativo della nuova tendenza ad ampliare la nozione di vulnerabilità, ma disegnandone in modo preciso i confini, mediante l’individuazione di un ‘Indice di vulnerabilità sociale e materiale’ (IVSM), è il rapporto ISTAT su *Le misure della vulnerabilità: un’applicazione a diversi ambiti territoriali*, a cura di D. Tronu, Roma, 2020.

⁶² I. FANLO CORTÈS, D. FERRARI, *Vulnerabilità e protezione internazionale. Introduzione, in I soggetti vulnerabili nei processi migratori. La protezione internazionale tra teoria e prassi*, a cura di I. Fanlo Cortès, D. Ferrari, Torino, 2020, 1 ss., spec. 3.

Attraverso questi itinerari, nel giro di pochi anni la condizione di vulnerabilità ha assunto la veste di nuova categoria giuridica⁶³, il cui rilievo mostra una valenza del tutto peculiare nella delicata materia della libertà contrattuale⁶⁴, sulla base dei Protocolli addizionali alla Convenzione di Palermo (cd. Protocollo trafficking, del 2000, e cd. Protocollo smuggling, del 2001)⁶⁵. La nozione di ‘consenso’ si colloca infatti in un’area di centrale importanza nella valutazione degli svariati modi di realizzazione delle forme di sfruttamento contemporanee. In questa particolare prospettiva, può dirsi che la ‘vulnerabilità’ si pone come terzo polo, rispetto alla tradizionale dicotomia ‘libera scelta’/‘coercizione’, quando è la stessa persona che subisce una mortificazione della propria dignità a prestare il ‘consenso’; un consenso che implica talora la violazione di alcuni diritti fondamentali, connessa con le condizioni di lavoro, che si rivelano poi lesive della salute psico-fisica del soggetto⁶⁶.

La questione della esistenza o inesistenza del consenso prestato allo spostamento veniva ricondotta, nei già citati Protocolli addizionali alla Convenzione di Palermo, alla distinzione tra ‘trafficking in persons’ (‘tratta’, consistente nel reclutamento, trasporto, trasferimento e accoglienza di persone tramite l’impiego o la minaccia dell’impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso

⁶³ M.G. BERNARDINI, *Il soggetto vulnerabile. ‘Status’ e prospettive di una categoria (giuridicamente) controversa*, in *Rivista di Filosofia del Diritto*, 2, 2017, 365 ss.

⁶⁴ In tema, A. SCIURBA, *Vulnerabilità*, cit.

⁶⁵ Protocollo addizionale alla Convenzione di Palermo delle Nazioni Unite contro la Criminalità Organizzata Transnazionale, per prevenire, reprimere e punire la tratta delle persone, in particolare donne e bambini, adottato dall’Assemblea Generale il 15 novembre 2000, art. 3, lett. a); Protocollo addizionale alla Convenzione di Palermo delle Nazioni Unite contro la Criminalità Organizzata Transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via acqua, adottato dall’Assemblea Generale il 31 maggio 2001, art. 3, lett. a). V. anche *supra*, ntt. 48, 58 s., e *infra*, nt. 72. In letteratura, L. GOISIS, *L’immigrazione clandestina e il delitto di tratta degli esseri umani. Smuggling of Migrants e Trafficking in Persons: la disciplina italiana*, in *Atti del Convegno ‘Il diritto penale del mare’ (Sassari, 24 ottobre 2014)*, a cura di L. Goisis, L. Masala, in *Rivista del diritto della navigazione*, 2016, 1 ss., spec. 5 ss.

⁶⁶ A. SCIURBA, *Vulnerabilità*, cit.

di potere o di una posizione di vulnerabilità) e ‘smuggling in migrants’ (procurare un vantaggio finanziario o materiale al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, l’ingresso illegale in uno Stato): il consenso doveva ritenersi assente, perché estorto e viziato in caso di trafficking, sussistente, invece, in caso di smuggling (ritenendosi il denaro corrisposto per il trasferimento e l’autonoma organizzazione del viaggio indici di un originario e pienamente consapevole progetto migratorio)⁶⁷.

Dopo il 2001, le perplessità suscitate dalla distinzione tra trafficking e smuggling⁶⁸, in ordine alla validità o invalidità del consenso prestato dalla vittima, hanno reso necessario approdare in tempi brevi ad una ridefinizione – teorica e normativa – della volontà contrattuale espressa dai ‘vulnerabili’. In proposito, è stato ricordato⁶⁹ che già nel 1922 Max Weber⁷⁰ aveva osservato come la ‘libertà contrattuale’ si trasformasse facilmente in uno strumento di potere nelle mani del soggetto più forte sul piano sociale o economico. Ai deboli, ai vulnerabili – tra i quali si annoverano le persone gravemente sfruttate o le vittime di tratta a fini di sfruttamento – non resta che cedere alla forzatura, ‘acconsentendo’ alle condizioni imposte dalla controparte, secondo le logiche del *coactus tamen voluit*.

L’abuso della posizione di vulnerabilità⁷¹, prevista dal protocollo contro la tratta accessorio alla Convenzione di Palermo del 2000⁷², è

⁶⁷ Dettagli in C. STOPPIONI, *Tratta, sfruttamento e smuggling: un’ipotesi di ‘finium regundorum’ a partire da una recente sentenza*, in *La legislazione penale*, 2019, 1 ss.

⁶⁸ I confini tra le due figure sono infatti più labili di quanto possa sembrare, a causa della notevole variabilità dei comportamenti, soprattutto con riguardo al profilo dell’asservimento della persona trasportata, dopo la conclusione del viaggio.

⁶⁹ Da E. SANTORO, *La povertà nell’era della globalizzazione. Una genealogia dell’arte di ignorare i poveri*, in *QF*, 42, 2013, 59 ss., spec. 75 s.

⁷⁰ M. WEBER, *Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie*, III, Tübingen, 1922, che cito nella trad. it., *Economia e società*, III, Torino, 1999, 86.

⁷¹ Su questa figura, ampia discussione in A. DI MARTINO, *Stato di bisogno*, cit., 1 ss.

⁷² Cd. Protocollo trafficking (già più volte cit. *supra*, nel testo e alle ntt. 48, 58 s., 65): Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 15 novembre 2000 (*UNTS*, vol. 2237, 319).

stato perciò reso oggetto della Direttiva dell'Unione Europea n. 36 del 2011 (c.d. Direttiva anti-tratta)⁷³, la quale all'art. 2 descrive la condizione della persona consenziente all'asservimento in termini di vulnerabilità derivata da *status* fragili, ponendo l'accento sul suo convincimento di non avere altra scelta – come sopra riportato –, se non cedere all'abuso di cui è vittima e prestare il proprio consenso a tale abuso. Il trafficking (che la Direttiva definisce come un abuso della posizione di vulnerabilità) darebbe luogo, più precisamente, ad una situazione nella quale la persona vulnerabile «non ha effettive ed accettabili alternative diverse dal sottomettersi all'abuso» (art. 2.2). Nel definire «irrilevante» (art. 2.4) il consenso in presenza di una violazione dei diritti fondamentali, la Direttiva sfoca molto la linea di confine tra tratta e sfruttamento (affermando che la tratta non deve necessariamente implicare l'attraversamento illegale di un confine nazionale o la partecipazione ad una organizzazione criminale)⁷⁴, finendo per assimilare il 'traffico umano' alla 'tratta', ai fini della valutazione delle circostanze nelle quali il lavoratore ha prestato il proprio consenso: viene pertanto affermata l'irrelevanza assoluta e incondizionata del consenso prestato in condizioni di sfruttamento.

In attuazione di questa direttiva, in Italia, con il già citato d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24, nel comma 2 dell'art. 600 cod. pen. (che punisce la riduzione in schiavitù con la reclusione da otto a venti anni) è stata inserita la menzione dell'«approfittamento di una situazione di vulnerabilità», quale elemento significativo della riduzione o del mantenimento dello stato di soggezione (schiavitù o servitù)⁷⁵. Per

⁷³ Sulla Direttiva 2011/36/UE rinvio a M. VENTUROLI, *La direttiva 2011/36/UE: uno strumento 'completo' per contrastare la tratta degli esseri umani*, in *La lotta alla tratta di esseri umani. Fra dimensione internazionale e ordinamento interno*, a cura di S. Forlati, Napoli, 2013, 47 ss.; A. SCIURBA, *Oltre l'irrelevanza del consenso e la colpa individuale. Posizioni di vulnerabilità e responsabilità sistemiche nello sfruttamento e nella tratta delle donne migranti*, in *Nuove e antiche forme*, cit., 181 ss., spec. 183 s. e, sul rapporto tra consenso e sfruttamento del genere femminile, 198 ss.; A. DI MARTINO, *Stato di bisogno*, cit., 19 ss.

⁷⁴ Lo sottolinea A. SCIURBA, *Vulnerabilità*, cit., *Premesse concettuali*.

⁷⁵ V. TORRE, *Lo sfruttamento*, cit., 91; L. GOISIS, *L'immigrazione*, cit., 9 ss.; L. FERRAJOLI, *La schiavitù*, cit., 4.

quanto riguarda l’«assoggettamento» rilevante ai fini dell’integrazione dell’art. 600 cod. pen. – constatato anche che non si opera più riferimento al «totale stato di soggezione» come prima avveniva nell’art. 603 cod. pen. – si reputa non necessaria la sussistenza di un annichilimento assoluto e continuativo della personalità della vittima: essendo infatti l’asservimento finalizzato allo sfruttamento, questo implica la concessione alla vittima degli spazi di libertà necessari allo svolgimento delle attività sfruttate, pertanto si ritiene ravvisabile la riduzione in schiavitù pure quando la soggezione venga rallentata transitoriamente e periodicamente, magari per vincere la resistenza della vittima⁷⁶.

Ai sensi dell’art. 601 cod. pen., commette il delitto di tratta – a differenza dello sfruttamento semplice – chi recluta oppure ospita una o più persone, approfittando della loro situazione di vulnerabilità, al fine di indurre o costringere a prestazioni di lavoro che ne comportino lo sfruttamento⁷⁷. Mentre con la modifica dell’art. 603 *bis* cod. pen. (l. 29 ottobre 2016, n. 199) è stato introdotto nell’ordinamento italiano il delitto di sfruttamento lavorativo, consistente nell’approfittare dello stato di bisogno della vittima, e si è altresì distinta l’ipotesi di intermediazione illecita (c.d. caporalato⁷⁸), ora configurato come delitto

⁷⁶ Così D. GENOVESE, *Difficoltà*, cit.

⁷⁷ Per una valutazione fortemente critica di questa formulazione, v. A. DI MARTINO, *Stato di bisogno*, cit., 43 ss., il quale sottolinea come nel caso dello sfruttamento lavorativo il reclutamento (in termini di intermediazione) allo scopo di destinare al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento implichi un rapporto fra reclutatore e reclutato che si esaurisce nel contesto della prestazione lavorativa; mentre l’autore della tratta acquisisce, mediante il reclutamento e le altre condotte tipiche, la diretta ‘disponibilità’ di un individuo, e il potere su di esso, a scopo di sfruttamento. V. anche L. GOISIS, *L’immigrazione*, cit., 9 ss.

⁷⁸ Su cui v. le osservazioni di S. FIORE, (*Dignità degli uomini e (punizione dei) caporali. Il nuovo delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in *Scritti in onore di A.M. Stile*, Napoli, 2014, 873 ss.; E. LO MONTE, *Osservazioni sull’art. 603 bis c.p. di contrasto al caporalato: ancora una fattispecie enigmatica*, in *Scritti in onore di A.M. Stile*, cit., 955 ss.; A. GIULIANI, *I reati in materia di caporalato, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, Padova, 2015, 32 ss.; A. SCIURBA, *Vulnerabilità*, cit., § 2. Sulla distinzione tra ‘approfittamento di stato di bisogno’ (modalità di condotta) da un lato, e ‘stato di bisogno’ (da intendersi tanto nella

di pericolo a dolo specifico, rispetto allo sfruttamento (concetto che resta tuttavia non sufficientemente definito⁷⁹) del lavoro commesso dal datore di lavoro⁸⁰. Con il nuovo delitto di sfruttamento lavorativo – ha di recente sottolineato Alberto di Martino⁸¹ – il legislatore italiano ha evocato «una novità addirittura cruciale ..., che ha già trovato ingresso nella tipicità di alcuni fra i più gravi reati contro la libertà individuale: la menzione della condizione di vulnerabilità della vittima e del suo abuso come modalità tipica di condotta che si aggiunge alle tradizionali forme di instaurazione d’un potere illecito su altri individui, consistenti in violenza, minaccia, inganno, abuso di potere».

Nella medesima direzione, il Modern Slavery Act, approvato dal Parlamento inglese il 26 marzo 2015, ha introdotto la previsione dei reati di schiavitù, servitù, lavoro forzato o obbligato e tratta di esseri umani.

5. ... quale dignità?

È però in primo luogo la pratica della ‘tratta’, ma in molti casi anche il semplice ‘traffico’ – in quanto volti a creare il potere di disporre della vittima (‘disponibilità su una persona’), che si viene così a trovare in una condizione di soggezione continuativa⁸² –, alla base delle nuove forme

prospettiva patrimoniale, tanto in quella esistenziale) o ‘condizione di vulnerabilità’ (presupposto di fatto) dall’altro lato (concetti che vengono generalmente intesi come equiparabili, ma che presentano invece svariate disomogeneità, tra le quali quelle appena segnalate), v. A. DI MARTINO, *Stato di bisogno*, cit., 4 ss., 41 ss.

⁷⁹ A. DI MARTINO, *Stato di bisogno*, cit., 3 s., 34 ss.

⁸⁰ La giurisprudenza ha assunto un atteggiamento molto cauto, affermando che le condizioni di sfruttamento derivanti dalla violazione di norme poste a tutela del lavoratore non costituiscono prova di uno sfruttamento inteso come riduzione in schiavitù, ove non sia dimostrata anche la compromissione della capacità di autodeterminarsi: Cass. sez. V 10 febbraio 2011, n. 13532, su cui v. V. TORRE, *Lo sfruttamento*, cit., 95 e nt. 35.

⁸¹ A. DI MARTINO, *Stato di bisogno*, cit., 1 s.

⁸² Rinvio sul punto ad A. VALSECCHI, *L’incriminazione delle moderne forme di schiavitù*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da F. Palazzo, C.E. Paliero, VII. *Reati contro la persona e contro il patrimonio*, a cura di C. Piergallini, F. Viganò, Torino, 2011, 213 ss.;

di schiavitù: la tratta (talora pure il traffico) rende l'uomo strumento, lo 'reifica' equiparandolo alla *res*, ne mortifica la dignità e ne comprime la personalità, intaccandone le capacità di autodeterminazione e lo *status libertatis*, laddove invece lo sfruttamento lavorativo (sanzionato infatti con pena edittale meno grave, ma pur sempre inserito fra i delitti contro la personalità individuale) implica una compressione della personalità soltanto settoriale, in quanto circoscritta nell'ambito della prestazione lavorativa⁸³.

Il commercio avente ad oggetto gli esseri umani diviene fonte di 'schiavitù' quando l'instaurazione di poteri para-proprietari sulle vittime 'reifica' la persona, la trasforma in merce, calpesta e annulla quella dignità⁸⁴ affermata inviolabile nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 (Preambolo e art. 1), nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 4 CEDU) e nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea firmata a Nizza il 7 dicembre 2000 (Preambolo e art. 1 della Carta di Nizza). Nella *Guida all'art. 4 della Convenzione europea sui diritti dell'Uomo. Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato*⁸⁵ della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, preso atto della mancata menzione della tratta all'art. 4, viene precisato (I.C. 8-9) che «la tratta di esseri umani, finalizzata per sua stessa natura allo sfruttamento, si basa sull'esercizio di poteri inerenti al diritto di proprietà. Considera gli esseri umani merci da acquistare, vendere e utilizzare nel lavoro forzato ... Comporta uno stretto controllo delle attività delle vittime, i cui movimenti sono spesso limitati, nonché l'uso di violenza e minacce nei confronti delle stesse, che vivono e lavorano in condizioni di indigenza» e si conclude (I.C. 10):

La lotta alla tratta di esseri umani fra dimensione internazionale e ordinamento interno, a cura di S. Forlati, Napoli, 2013.

⁸³ Così A. DI MARTINO, *Stato di bisogno*, cit., 48.

⁸⁴ Sul principio di dignità dell'uomo negli ordinamenti contemporanei, in generale, v. G. SILVESTRI, *Considerazioni sul valore costituzionale della dignità della persona*, Intervento al Convegno trilaterale delle Corti costituzionali italiana, portoghese e spagnola, tenutosi a Roma il 1 ottobre 2007, il cui testo è consultabile online; V. SCALISI, *Ermeneutica della dignità*, Milano, 2018; F.D. BUSNELLI, *Le alternanti sorti del principio di dignità della persona umana*, in 'Armata sapientia', cit., 82 ss.; V. anche la bibl. cit. *supra*, ntt. 22, 31.

⁸⁵ Aggiornata al 31 dicembre 2019.

«Non può esservi dubbio sul fatto che la tratta rappresenti una minaccia per la dignità umana e le libertà fondamentali di coloro che ne sono vittime ...».

Altamente significativa del nesso strettissimo intercorrente tra schiavitù e violazione della dignità umana (una dignità che non può che venire obliterata per la parte debole di un rapporto servo-padrone) è la circostanza che, nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, l’art. 5 (*Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato*), in cui si sancisce pure la proibizione della tratta degli esseri umani, risulti collocato sotto il Titolo I, rubricato *Dignità*.

In Italia, proprio il diritto alla dignità sociale, riconosciuto all’art. 3 Cost., ha ispirato la già citata l. 11 agosto 2003, n. 228, cui si deve la riformulazione dei delitti di schiavitù previsti dagli artt. 600 ss. cod. pen.⁸⁶. Anche la giurisprudenza li considera delitti contro la dignità della persona⁸⁷, sulla base di una ricostruzione dottrinale «del concetto di personalità individuale quale sintesi delle diverse posizioni di libertà tutelate dal Codice, sì da garantire al singolo la libera realizzazione della propria persona nel riconoscimento della propria, inviolabile, dignità»⁸⁸.

Sul traffico di esseri umani da parte della criminalità organizzata internazionale⁸⁹, che svolge le sue attività di reclutamento mediante gruppi di uomini armati soprattutto in aree geografiche economicamente depresse o teatro di guerra⁹⁰, in tutto il mondo da circa dieci anni sono

⁸⁶ Ampiamente, G. CARUSO, *Delitti di schiavitù e dignità umana. Contributo per un’ermeneusi della legge 11 agosto 2003, n. 228*, Roma, 2006. Tale prospettiva – condivisa da buona parte di dottrina e giurisprudenza – fa leva su un concetto di dignità della persona umana quale «principio generatore e di intelligibilità di tutti i diritti fondamentali, riconosciuti a ciascuna persona in ragione non solo della sua individualità ma anche, per la sua dimensione sociale, della sua piena appartenenza al genere umano» (Cass. 4 aprile 2002, in *Juris data online*, 2003, 397 ss.).

⁸⁷ Cfr. al riguardo S. TREGLIA, *Art. 600 c.p.: nuova dimensione del bene giuridico protetto e profili di ‘incidentale’ attualità anche alla luce del recente caso Cestaro c. Italia*, Commento a Cass. 1 aprile 2015, in *Archivio Penale*, 3, 2015, *Osservatorio sulla Corte di Cassazione*, 1 ss.

⁸⁸ S. TREGLIA, *Art. 600 c.p.*, cit., 5.

⁸⁹ V. ora l’efficace descrizione in F. FLORIS, *Il traffico delle vite. La tratta, lo sfruttamento, le organizzazioni criminali*, Milano, 2022.

⁹⁰ V. sul punto S. BECUCCI, M. MASSARI, *Globalizzazione e criminalità*, Roma-Bari, 2003.

in corso innumerevoli studi statistici, tra cui spiccano i dati raccolti dall'International Labour Organization, dallo United Nations Office on Drugs and Crime e, in Italia, il rapporto realizzato annualmente dalla Direzione Nazionale Antimafia⁹¹, i quali bene mettono in luce, accanto ai profili sociologici del fenomeno, le sofisticate strategie cui ricorrono le organizzazioni criminali internazionali specializzate nella tratta.

Il Rapporto 2021 sulla tratta di esseri umani⁹² evidenzia che il Governo italiano non ha ancora soddisfatto pienamente i criteri minimi per lo sradicamento della tratta di persone: si auspicano infatti indagini e repressioni più incisive in ordine alla tratta e l'irrogazione di pene adeguate, evitando in particolare che le forze dell'ordine e la magistratura gestiscano i casi di tratta non come semplici violazioni della norme sulla tutela dei lavoratori o come reati di minore entità. Al tempo stesso, si riconosce che il nostro Paese sta compiendo sforzi importanti nella giusta direzione, soprattutto mediante la prevenzione dello sfruttamento lavorativo e con il rafforzamento della tutela umanitaria per i richiedenti asilo, affinché questi ultimi risultino meno vulnerabili ai trafficanti.

I dati quantitativi, nel loro complesso, sono però impressionanti: secondo le stime dell'International Labour Organization (ILO), nel mondo si contano quaranta milioni di persone asservite (in Italia quasi centotrentamila), ma secondo i calcoli di alcune organizzazioni non governative si arriverebbe a ben duecento milioni⁹³. E ancora maggiore preoccupazione destano le previsioni, dal momento che il traffico di esseri umani, secondo l'indagine conoscitiva del Comitato Shengen-Europol e secondo i dati raccolti dalle Nazioni Unite, negli ultimi quindici anni è stato in aumento ad un tasso del 40-50% annuo, segnando una crescita più veloce del mercato della droga. Sempre secondo le stime dell'International Labour Organization (ILO), la nuova schiavitù costituisce pertanto una delle principali industrie criminali a livello mondiale. L'attività si è rivelata talmente redditizia e promettente

⁹¹ Ampia esposizione in M.C. GIANNINI, L.C. DI FILIPPO, *Criminological Perspective*, cit., 427 ss.

⁹² 1 luglio 2021, consultabile online.

⁹³ V. L. FERRAJOLI, *La schiavitù*, cit., 5 e nt. 4.

per il futuro, come ha dimostrato lo studio di Siddhart Kara⁹⁴, che la tratta – fenomeno peraltro strettamente correlato all’immigrazione clandestina – è ormai da considerare la nuova frontiera della criminalità organizzata internazionale, che già da tempo è riuscita a realizzare un sistema criminale integrato, combinando lo ‘smuggling’ (favoreggiamento della immigrazione clandestina) con il ‘trafficking’ (tratta finalizzata allo sfruttamento)⁹⁵.

I trafficanti sono veri e propri professionisti, operanti nello scenario del crimine transnazionale, sulla cui organizzazione ha gettato luce, in Italia, l’indagine effettuata dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari⁹⁶. Le loro attività si dispiegano in tre fasi⁹⁷. Essenziale è l’operato preliminare delle organizzazioni etniche, che realizzano il reclutamento e gestiscono i flussi migratori, operando nei luoghi di provenienza delle persone trafficate. Altre organizzazioni criminali intervengono poi nei luoghi di transito, per effettuare il trasporto. Infine, una volta pervenute a destinazione, le persone trafficate vengono prelevate e gestite da organizzazioni criminali etniche o autonome.

L’alto livello di coordinamento e di sincronizzazione raggiunto dalle organizzazioni dedite al traffico di esseri umani rende questa attività particolarmente lucrativa, in quanto poco costosa e pressoché scevra da rischi. Infatti, mentre nell’antichità i mercanti di schiavi dovevano approvvigionarsi acquistando la ‘merce umana’, e poi affrontare lunghi e pericolosi viaggi, per terra e per mare, al fine di rivendere la loro mercanzia, mettendo in conto anche un alto tasso di mortalità degli schiavi, a causa di malattie, incursioni di briganti o naufragi⁹⁸, oggi i

⁹⁴ S. KARA, *Modern Slavery*, cit.

⁹⁵ Su questo sistema integrato, S. BECUCCI, M. MASSARI, *Globalizzazione*, cit.

⁹⁶ I cui risultati sono stati esposti a suo tempo da Fabio Evangelisti, Presidente del Comitato parlamentare Schengen-Europol, l’intervento del quale è consultabile on-line (https://www.camera.it/_bicamerale/antimafia/forum/tratta/Evangelisti.htm).

⁹⁷ Dettagliata trattazione in S. BECUCCI, M. MASSARI, *Globalizzazione*, cit., cap. II.

⁹⁸ V. la documentazione in B. SHAW, *Bandits in the Roman Empire, in Past and Present*, 105, 1984, 3 ss.; C.A. RUSSO, *La difficile realtà dell’Isauria tardoantica: il caso dei ‘latrones’*, in *Antesteria*, 1, 2012, 475 ss.; A. ANGELINI, *Il mare degli antichi e i suoi pericoli. Tra gorgbi, stretti*

trafficienti di uomini evitano in massima parte tali inconvenienti: gli esseri umani non vengono acquistati, ma si auto-asservono ed anzi spesso pagano di tasca loro gli organizzatori per il trasporto. D'altra parte, per i trafficanti i costi e i tempi del trasporto sono minimi, così come irrisori risultano, in percentuale, i rischi di mortalità della 'merce'. È la netta sproporzione tra costi e rischi da un lato, e ricavi dall'altro lato, a rendere appetibile questo business per la criminalità organizzata internazionale.

Tanto considerato, elevare il rischio connesso con l'attività dei trafficanti mediante una legislazione interna più severa, così come ci viene richiesto dagli organismi internazionali, potrebbe costituire un efficace deterrente avverso la perpetuazione di questo crimine.

ABSTRACT

Prendendo le mosse dall'attuale fenomeno dell'assoggettamento umano, di fatto esistente – sebbene in modo invisibile – ad onta delle numerose prescrizioni succedutesi dal XIX secolo in poi per l'abolizione della schiavitù, l'Autrice ne individua gli elementi caratterizzanti (e radicalmente diversi rispetto alla schiavitù del mondo antico e a quella del mondo coloniale), si da metterne in risalto i profili di illiceità, pur in assenza di una definizione in termini tecnico-giuridici universalmente accolta. L'analisi si sofferma in particolare sulla tradizione storica greca e romana, idonea a fornire ai giuristi che affrontano le problematiche legate alle 'nuove schiavitù' uno strumentario utile a comprendere i criteri secondo cui distinguere tra le varie figure di asservimento (tra cui spicca, anche per ragioni quantitative, quello per debiti, assai diffuso e radicato nelle società antiche) e le relative discipline. Qualche riflessione

e rupi cozzanti, in *Biblos*, 2, 2016, 80 ss.; S. GALEOTTI, *'Mare monstrum', 'mare nostrum'*, Napoli, 2020, 53 ss., 155 ss. Per l'età di mezzo, F. MELIS, *Werner Sombart e i problemi della navigazione nel Medio Evo*, in *L'opera di Werner Sombart nel centenario della nascita*, Milano, 1964, 85 ss.; G. CASTELNUOVO, *Difficoltà e pericoli del viaggio*, in *Viaggiare nel Medioevo*, a cura di S. Gensini, Pisa, 2000, 447 ss. Per gli albori dell'età moderna, C. VERLINDEN, *Venezia e il commercio degli schiavi provenienti dalle coste orientali del Mediterraneo*, in *Venezia e il Levante fino al secolo XV*, I,2, a cura di A. Pertusi, Firenze, 1973, 911 ss.

viene dedicata anche ai meccanismi genetici dell'asservimento, in alcuni casi legati alla violenza, in altri ad una volontà viziata da vulnerabilità, alla cui prospettazione l'A. riserva ampio spazio, con accenni alla differenza tra diverse fattispecie ('trafficking', 'smuggling', sfruttamento lavorativo), soprattutto in termini di dignità umana.

Starting from the current phenomenon of human subjection, existing in fact - albeit invisibly - in spite of the numerous prescriptions from the nineteenth century onwards for the abolition of slavery, the Author identifies its characterizing elements (radically different from the slavery of the ancient world and that of the colonial one): therefore she highlights the profiles of illegality, even in the absence of a universally accepted definition in technical-juridical terms. The analysis focuses in particular on the Greek and Roman historical tradition, suitable for providing jurists who deal with the problems related to the 'new slaveries' with useful tools to understand criteria for distinguishing between various figures of enslavement (in particular, that for debts, very widespread and rooted in ancient societies) and the related disciplines. Some reflections are also dedicated to the genetic mechanisms of enslavement, in some cases linked to violence, in others to a will vitiated by vulnerability, whose prospect the A. reserves ample space, with references to the difference between various cases ('trafficking', 'smuggling' and labor exploitation), especially in terms of human dignity.

LAURA SOLIDORO

Email: lsolidoro@unisa.it

